

**CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8
SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO
NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA**

Doc. n. 112/2020

**CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
07 OTTOBRE 2020**

Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione per la seduta del **07 OTTOBRE 2020** ore **19.00** in VIDEOCONFERENZA nella stanza virtuale: <https://comunetorino.webex.com/meet/C8>.

Presenti, oltre al Presidente Davide RICCA, le/i Consigliere/i:

AIME Luca - BERNO Fulvio - BORELLO Rosario -- D'AGOSTINO Lorenzo - D'ALESSIO Luca - DELPERO Stefano - DEMASI Andrea - FICHERA Maria - FRANCONI Vittorio - GERMANO Lucia - GIARETTO Massimo - GUGGINO Michele Antonio - LOI CARTA Alberto - LUPI Alessandro - MARRAS Oliviero - MIANO Massimiliano - MONTARULI Augusto - OMAR SHEIHK ESAHAQ Suad - PAGLIERO Giovanni - PALUMBO Antonio - PARMENTOLA Paola - PASQUALI Raffaella - PERA Dario.

In totale con il Presidente n. 24 Consigliere/i.

Risulta assente la Consigliera Petracin.

Con l'assistenza del Dottor Francesco Ardito con funzioni di Segretario

ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.8 - Feste di via regime transitorio – Progetti Associazioni di Via Corso Traiano, Borgo Po e Nuova Guala. Approvazione.

CITTÀ DI TORINO

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8 - FESTE DI VIA REGIME TRANSITORIO - PROGETTI ASSOCIAZIONI DI VIA CORSO TRAIANO, BORGO PO E NUOVA GUALA. APPROVAZIONE

Il Presidente Davide Ricca, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Alessandro Lupi riferisce:

le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città, con lo scopo di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, attraverso momenti di aggregazione culturale, sociale e sportivo, volti a valorizzare le particolarità di ogni singola zona; e anche attraverso queste occasioni che viene offerto ai residenti un volto più vitale del proprio territorio, un'occasione di festa multicolore che va a favorire il senso di appartenenza a una comunità.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato approvato e in seguito modificato il Regolamento n. 366 rubricato "REGOLAMENTO FESTE DI VIA".

Preso atto delle palesi criticità emergenti, conseguenti all'attuale emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 che stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche; rilevato che l'applicazione della norma, nell'attuale contesto emergenziale, è divenuta di difficile fattibilità, posto che le Circoscrizioni hanno rilevato la necessità di spostare i termini per il deposito della calendarizzazione e che, allo stato, non vi è data certa da porre come termine della fase emergenziale. Occorrendo pertanto consentire, ove realizzabile, la ripresa delle attività nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale approvando il provvedimento n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, ha ritenuto di intervenire integrando il dettato del Regolamento con una disposizione speciale avente validità solo per l'anno 2020, tesa a consentire che le Circoscrizioni possano, nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato, provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo luglio-novembre 2020, con l'unico vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione e ferma restando che l'effettuazione di ogni Festa di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle autorità competenti. Il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno prevedere che le Circoscrizioni, che per effetto della norma transitoria del Regolamento del

Decentramento hanno riportato una estensione territoriale, possano autorizzare due Feste di Via per ogni domenica, una per territorio di ciascuna ex Circoscrizione.

Pertanto, nel rispetto di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 29 luglio 2020 n. mecc. 2020 01681/091, è stata approvata la calendarizzazione della programmazione delle Feste di Via per il secondo semestre (luglio/novembre) anno 2020, che ha preso atto delle manifestazioni di interesse a svolgere le Feste di Via presentate dalle Associazioni interessate e regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione 8, con la quale si rimandava, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, al Consiglio Circoscrizionale l'approvazione dei progetti contenuti i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

Sono pervenute alla Circoscrizione le proposte progettuali per la realizzazione di Feste di Via, presentate dalle Associazioni di Via iscritte all'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione 8 "Corso Traiano" nella persona del Presidente sig. Gioia Vito, "Borgo Po" nella persona del Presidente sig.ra Chiappero Vittoria e "Nuova Guala" nella persona della sig.ra Costa Doranna.

Con istanza di proposta progettuale pervenuta in data 26 agosto 2020 prot. n. 2959, e successive integrazioni ns. prot. 3420 del 01/10/20 l'Associazione "Corso Traiano nella persona del Presidente Vito Gioia, con sede legale in Torino, Corso Traiano, 101/c, C. F. 97832460014, ha inoltrato proposta progettuale per la manifestazione programmata per il giorno 11 ottobre 2020 denominata "Traiano in Bancarella" che interesserà, Corso Traiano tratto compreso tra Corso Unione Sovietica e Via Pio VII (All. 1).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Corso Traiano, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 30 esercizi di commercio in sede fissa, 60 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani, produttori agricoli, 20 operatori del proprio ingegno e, oltre a 3 associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro, con richiesta di deroga da 80 a un massimo di 120 operatori commerciali.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 lettera a) del Regolamento n. 366.

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 8000 di cui mq. 1500 commerciali e di mq. 6500 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,00, con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 6,30 alle 23,30.

L'Associazione commercianti con lo svolgimento della festa intende dare visibilità a tutte le attività commerciali, di artigianato, operatori del proprio ingegno, handmade usato, vintage e prodotti tipici e prodotti extralimentari oltre alle esposizioni dei negozi lungo l'asse.

Come da tradizione è prevista la sfilata di moda coinvolgendo tutti i negozi per la collezione autunno-inverno.

Le Associazioni sportive, culturali e ricreative, di danza e sociali esporranno i loro banchetti e daranno dimostrazione del loro operato dal vivo con esibizioni sportive e di danza.

L'Associazione per questa manifestazione ha calcolato gli indicatori economici di effettiva ricaduta sul territorio come ad esempio per un'attività di somministrazione potrebbe

incassare in una giornata quasi il corrispettivo di 2 giornate, così come per le attività di abbigliamento o accessori etc. si tratta come avere un sabato in più nella settimana.

Con istanza pervenuta in data 12 agosto 2020 prot. n. 2854, e successive integrazioni del 1 ottobre 2020 ns. prot. 3425 l'Associazione Borgo Po, nella persona del Presidente Chiappero Vittoria con sede legale in Torino, Via Monferrato, 3, C.F. 97649510019, ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via per il giorno 18 ottobre p.v. denominata "Borgo Po festeggia l'Autunno" che interesserà Via Monferrato, Via Villa della Regina, Via Cosmo, P.zza Gran Madre di Dio, Via Romani (All. 2).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Borgo Po, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 10 esercizi di commercio in sede fissa, 20 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani produttori agricoli, 20 operatori del proprio ingegno e, oltre a 2 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa dovrà prevedere l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a), adesioni che a causa delle palesi criticità dovute all'attuale contesto emergenziale per il Covid-19 non sono pervenute.

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1200 di cui mq. 510 commerciali e di mq. 690 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,30, con la chiusura al traffico veicolare prevista dalle 6,30 alle 23,00 nel tratto di via Monferrato: pedonale, da piazza Gran Madre a via Romani compresa, via Romani da corso Casale a via Cosmo, via Villa della Regina da via Cosmo a via Martiri della Libertà esclusa, via Cosmo da piazza Gran Madre a via Romani compresa, piazza Gran Madre da corso Casale a via Cosmo.

In questa Festa di Via l'obiettivo è la promozione attraverso la crescita sul territorio delle attività commerciali associate. L'evento è finalizzato alla socializzazione e all'aggregazione della cittadinanza è dare visibilità al borgo con momenti di musica itinerante dislocate in via Monferrato e via Cosmo coinvolgendo i negozianti ad allestire le proprie vetrine in tema autunnale. In questo evento nel borgo è previsto dagli stessi negozianti un percorso di degustazioni e lavorazioni artigianali e saranno invitati a partecipare Associazioni inerenti la cultura alimentare/gastronomica, artisti per la pittura e la fotografia, produttori tipici regionali, la coldiretti con prodotti di stagione e l'artigianato d'eccellenza.

Saranno presenti associazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana che effettuerà una raccolta fondi, l'Associazione Arcobaleno e altre Associazioni di volontariato; il progetto avrà ricadute positive in diversi ambiti: commerciale, sociale e turistico e in un momento così difficile per il piccolo commercio l'evento sarà da impulso e stimolo per tutte le piccole attività del territorio interessato.

Con istanza pervenuta in data 18 agosto 2020 prot. n. 2889 e successiva integrazione ns. prot. 3409 del 30/09/2020, l'Associazione Nuova Guala nella persona del Presidente Costa Doranna con sede legale in Torino, Piazza Guala 135 bis, C.F.: 97711810016, ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via per il giorno 25 ottobre p.v. denominata "Via Guala riparte Sport - Salute - Benessere 2020" che interesserà Via Guala (tratto compreso tra corso Traiano e piazza Guala), via Piobesi (tratto compreso tra piazza Guala e via Bartoli), via Piobesi (tratto compreso tra piazza Guala e Giardino P. Rava) e piazza Guala (All. 3).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Nuova Guala, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 40 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno e, oltre a 4 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a). Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1000 di cui mq. 675 commerciali e di mq. 325 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 8,00 alle ore 19,30, con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 6,30 alle 23,30 nel tratto di via Guala (tratto compreso tra corso Traiano e piazza Guala). Via Piobesi (tratto compreso tra piazza Guala e via Bartoli), via Piobesi (tratto compreso tra piazza Guala e giardino P. Rava) e piazza Guala.

L'Associazione Nuova Guala come soggetto promotore ha l'obiettivo di svolgere una manifestazione intitolata Sport-Salute Benessere per ripetere il buon risultato ottenuto negli anni precedenti. Verranno posizionate in diversi punti della via postazioni di diverse discipline sportive, che svolgeranno dimostrazioni pratiche, interagendo con tutti i visitatori che vorranno provare le diverse tipologie sportive.

Inoltre verranno invitate aziende specializzate nei settori di salute e benessere, le quali si impegneranno in dimostrazioni e presentazioni al fine di coinvolgere in modo attivo tutti gli ospiti. Lungo l'asse della via ci saranno alcuni punti di animazione musicale, in collaborazione con palestre del territorio che animeranno le vie dell'Associazione, ci saranno giostre e animazioni di strada che intratterranno i bambini per tutta la giornata. In questa occasione della festa di via si svolgerà un altro evento di notevole importanza che avrà come titolo "Fiera del Libro" dove parteciperà il prestigioso Consorzio Scrittori Uniti, che con la loro esperienza sapranno portare all'intera manifestazione una ventata di cultura; questo progetto avrà delle effettive ricadute in diversi ambiti, turistiche e sportive per quanto riguarda il territorio, culturale e sociale per i cittadini del borgo e le ricadute economiche che più interessano ai commercianti in sede fissa che attraverso la festa di via il borgo avrebbe un passaggio di visitatori maggiore rispetto ad ogni altro giorno lavorativo tanto da produrre come un secondo sabato lavorativo in più della settimana.

Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Feste di Via conformemente al Regolamento delle Feste di Via e sue s.m.i., con particolare riguardo alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, con la tematica della festa come proposta in progetto e alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 5005/016 del 15/11/16 e a tutta la normativa vigente in materia.

Le Associazioni di Via dovranno attenersi alle Linee Guida, parte integrante della determinazione dirigenziale della Divisione Commercio, Ufficio Manifestazioni Commerciali n. mecc. 2019 44579/016 del 14 ottobre 2019.

L'organizzatore della Festa di Via, durante la manifestazione, deve garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento n. 366.

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, l'organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

I Presidenti delle Associazioni di Via "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Guala" dovranno trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 8 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa.

Gli organizzatori o soggetti facente parte delle Associazioni, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione (art. 14 comma 1, Regolamento n. 366). Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area (art. 14 comma 3 Regolamento n. 366); le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2 Regolamento n. 366).

Le Associazioni di Via devono garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10 comma 1 e 2 del Regolamento n. 366.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

Lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti.

I progetti e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione; sempre a causa dell'attuale situazione emergenziale, alcune integrazioni richieste all'Associazione Borgo Po devono ancora essere perfezionate.

La Dirigente della Circoscrizione 8 rilascerà ai Presidenti delle Associazioni di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, subordinando l'autorizzazione al ricevimento delle integrazioni e alle prescrizioni normative e procedurali in tema di Feste di Via.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale

specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

La chiusura al traffico veicolare delle suddette manifestazioni è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Qualora gli organizzatori presentino alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa per i motivi sopra indicati, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 8.

Tenuto conto che le Associazioni non presentano pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366, le Associazioni di Via "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Guala" nelle persone dei suoi Presidenti sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento delle feste.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via, le suddette Associazioni promotrici delle feste di via dovranno presentare alla Circoscrizione 8 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il presente provvedimento è stato illustrato e discusso nel corso della preposta Commissione di lavoro permanente.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 01/01/2016; V

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016 I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, avente per oggetto: "Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, regime transitorio per edizioni del secondo semestre 2020, approvazione";

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominata "Traiano in Bancarella" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Corso Traiano" nella persona del Presidente, sig. Vito Gioia, con sede in Torino corso Traiano 101/c, C. F. :97832460014 per la manifestazione programmata per il giorno 11 ottobre 2020, che interesserà Corso Traiano nel tratto tra corso Unione Sovietica e via Pio VII (All.1);
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Borgo Po festeggia l'Autunno" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Borgo Po" nella persona del Presidente, sig.ra Chiappero Vittoria con sede in Torino, Via Monferrato, 3 C.F.: 97649510019, per la manifestazione programmata per il giorno 18 ottobre 2020, che interesserà, Via Monferrato da piazza Gran Madre di Dio a via Romani, via Romani da corso Casale a via Cosmo, via Villa della Regina da via Cosmo a via Martiri della Libertà esclusa, via Cosmo da piazza Gran Madre a via Romani compresa, piazza Gran Madre da corso Casale a via Cosmo, (All.2);
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Via Guala riparte" Sport-Salute-Benessere 2020, presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Guala" nella persona del Presidente, sig.ra Costa Doranna, con sede in Torino via Guala 135 bis, C.F.: 97711810016 per la manifestazione programmata per il giorno 25 ottobre 2020, che interesserà Via Guala(tratto compreso tra corso Traiano e piazza Guala), via Piobesi (tratto compreso tra

piazza Guala e via Bartoli), via Piobesi (tratto compreso tra piazza Guala e Giardino P. Rava) e piazza Guala (All. 3);

- di approvare la deroga da 80 a 120 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione "Corso Traiano";
- di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti;
- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Guala", sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che le Associazione di Via "Corso Traiano" "Borgo Po" e "Nuova Guala", quali promotrici delle Festa di Via, si impegnano a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall' art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che le Associazione di Via "Corso Traiano" "Borgo Po" e "Nuova Guala", quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinché le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate nelle date del 20 settembre 2020 e del 27 settembre 2020, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà

pervenire alla Circostrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;

- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- i Presidenti delle Associazioni di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La

somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;
La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.
- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 4);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione per appello nominale il cui esito risulta come segue:

Presenti	24
Votanti	24
Voti favorevoli	24

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominata "Traiano in Bancarella" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Corso Traiano" nella persona del Presidente, sig. Vito Gioia, con sede in Torino corso Traiano 101/c, C. F. :97832460014 per la manifestazione programmata per il giorno 11 ottobre 2020, che interesserà Corso Traiano nel tratto tra corso Unione Sovietica e via Pio VII (All.1);
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Borgo Po festeggia l'Autunno" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Borgo Po" nella persona del Presidente, sig.ra Chiappero Vittoria con sede in Torino, Via Monferrato, 3 C.F.: 97649510019, per la manifestazione programmata per il giorno 18 ottobre 2020, che interesserà, Via Monferrato da piazza Gran Madre di Dio a via Romani, via Romani da corso Casale a via Cosmo, via Villa della Regina da via Cosmo a via Martiri della Libertà esclusa, via Cosmo da piazza Gran Madre a via Romani compresa, piazza Gran Madre da corso Casale a via Cosmo, (All.2);
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Via Guala riparte" Sport-Salute-Benessere 2020, presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Guala" nella persona del Presidente, sig.ra Costa Doranna, con sede in Torino via Guala 135 bis, C.F.: 97711810016 per la manifestazione programmata per il giorno 25 ottobre 2020, che interesserà Via Guala(tratto compreso tra corso Traiano e piazza Guala), via Piobesi (tratto compreso tra

piazza Guala e via Bartoli), via Piobesi (tratto compreso tra piazza Guala e Giardino P. Rava) e piazza Guala (All. 3);

- di approvare la deroga da 80 a 120 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione "Corso Traiano";
- di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti;
- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Guala", sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che le Associazione di Via "Corso Traiano" "Borgo Po" e "Nuova Guala", quali promotrici delle Festa di Via, si impegnano a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall' art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che le Associazione di Via "Corso Traiano" "Borgo Po" e "Nuova Guala", quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinché le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate nelle date del 20 settembre 2020 e del 27 settembre 2020, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà

pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;

- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- i Presidenti delle Associazioni di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La

somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;
La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.
- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 4);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
- Il Consiglio della Circoscrizione 8, attesa l'urgenza, con votazione per appello nominale, all'unanimità dei presenti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.